

## Unione di fondazioni non commerciali con imposta fissa

Il Sole 24 Ore | NORME E TRIBUTI | 24 AGOSTO 2019 | Angelo Busani

Si applicano nella misura fissa di euro 200 ciascuna le imposte di registro, ipotecaria e catastale all'operazione di fusione di due fondazioni (operative nell'ambito del contrasto alle malattie tumorali) aventi natura di enti non commerciali. Nell'interpello proposto all'Agenzia la fondazione incorporante Alfa aveva costituito la fondazione incorporanda Beta come proprio "veicolo" per intestare le donazioni e i lasciti testamentari destinati a supporto dell'attività svolta da Alfa; ora, invece, è stato pensato di riorganizzare la situazione mediante appunto una fusione tra i due enti. Con la risposta n. 342 del 23 agosto 2019 le Entrate hanno fornito un responso favorevole, ritenendo che dagli statuti delle due fondazioni in questione emergesse un chiaro segnale della loro appartenenza alla «medesima struttura organizzativa culturale»: la fonte normativa della risposta si trova nell'articolo 1, comma 737, legge 147/2013, norma che sgrava da imposizione proporzionale i trasferimenti a titolo gratuito appunto «effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale». È noto che la norma di cui al predetto comma 737 venne a suo tempo introdotta per favorire, in particolare, le fusioni tra fondazioni che erano titolari del patrimonio immobiliare dei "vecchi" partiti politici, altrimenti alle prese con l'impossibilità di gestire (spesso in perdita) i loro immobili: in mancanza di una norma di agevolazione, infatti, la fusione tra enti non commerciali è considerata dal Fisco (Risoluzioni n. 152/E del 2008, n. 162/E del 2008 e 2/E del 2019; e nella Circolare 18/E del 2013) e dalla giurisprudenza di vertice (Cassazione sentenza 4763/2009) come soggetta alla tassazione con l'aliquota del 3 per cento per imposta di registro (oltre alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, ove nel patrimonio dell'ente incorporato siano presenti beni immobili). Ora, l'articolo 82, comma 3, del Dlgs 117/2017 (il Codice del terzo settore, in acronimo Cts) già prevede, invece, che per le operazioni di fusione poste in essere tra Enti del terzo settore (Ets), le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. Tuttavia questa norma, ad oggi, ai sensi dell'articolo 104, comma 2, Cts, si può applicare solo a Onlus, associazioni di promozione sociale (Aps) e organizzazioni di volontariato (Odv) in quanto, ogni altro ente che potrà dichiararsi come Ets (come le fondazioni oggetto dell'interpello in commento, che non sono Onlus, ma che saranno Ets, una volta iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore, il Runts) solo a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione che dovrà essere concessa dalla Commissione Europea e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo a quello di operatività del Runts. © RIPRODUZIONE RISERVATA